Giugno
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
6



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CORTE COSTITUZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9
IMPUGNAZIONI 9
INTERRUZIONE DEL PROCESSO 9
MUTAMENTO DI RITO 10
CONTUMACIA 10
ONERE DELLA PROVA 10
PROVE 11
INTERRUZIONE DEL PROCESSO 11
ARBITRATO 12
CODICE CIVILE 12
BUONA FEDE 12
DIVISIONE EREDITARIA 13
SERVITÙ 14
USUCAPIONE 14
CESSIONE DI CREDITI 15
GARANZIE PERSONALI 16
CONTRATTI BANCARI 16
DANNO DA COSE IN CUSTODIA 19

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI 20
DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE 21
SOCIETÀ E IMPRESA 22
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 23
AMBIENTE ED EDILIZIA 24
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 25
SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
INCOMPETENZA TERRITORIALE 25
PROVE 25
NOTIFICAZIONI 26
FOCUS: L'AZIONE REVOCATORIA 27

NORMATIVA

Legge 17 maggio 2024, n. 70

"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30-05-2024)

Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62

"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 14-05-2024)

Tabelle milanesi 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale e capitalizzazione anticipata di una rendita

"Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati)- Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data del 1 gennaio 2024" (pubblicato sul sito Ordine degli Avvocati di Milano)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. sentenza n. 99 del 16/04/2024 - deposito 04/06/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.

Corte Cost. sentenza n. 96 del 09/05/2024 - deposito 03/06/2024

La Corte ha chiarito che la legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile, introdotto con la recente riforma, è subordinata alla necessità di garantire un delicato equilibrio tra la concentrazione processuale e il diritto di difesa delle parti. In particolare, la Consulta ha evidenziato l'importanza del contraddittorio non solo tra le parti, ma anche tra le parti e il giudice.

Corte Cost. sentenza n. 90 del 20/05/2024 - deposito 22/05/2024

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 15364 – deposito 03/06/2024

In tema di giurisdizione sullo straniero, le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione avente rilevanza nomofilattica in relazione alla direzione, con qualsiasi mezzo, dell'attività professionale (nella specie, legale) verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (segnatamente, la sentenza del 7/12/2010, in cause C-585/08 e C-144/09, riferita alle previgenti disposizioni del Reg. CE n. 44/2001, ma – in ragione dell'identità del contenuto normativo – applicabile anche con riguardo al Reg. UE n. 1215/2012) – hanno affermato il seguente principio: «Qualora un consumatore, convenuto in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito

invocando la sua qualità di consumatore ed il suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente ed immediatamente nelle sue difese l'eccezione relativa al fatto "che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio" di cui all'art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende, che devono essere ammesse, onde assicurare una verifica circa la ricorrenza degli elementi che fondano la competenza in favore della giurisdizione del luogo di domicilio del consumatore».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 15130 – deposito 29/05/2024

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.»

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 13162 – deposito 14/05/2024

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di contrasto – hanno affermato il seguente principio: «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 12974 – deposito 13/05/2024

Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni oggetto di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. («se gli interessi nella misura legale, contemplati dall'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale»), rilevato che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno affermato il principio secondo cui «ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», rilevato, perciò, che, «alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell'art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio»; hanno dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma con l'ordinanza del 3/8/2023.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 12946 – deposito 13/05/2024

Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la

disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 15801 – deposito 06/06/2024

A differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligazione di prestare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene genera, a carico del promittente, un'immediata obbligazione negativa di non venderlo ad altri, prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all'uopo concessogli, ed un'obbligazione positiva avente ad oggetto la *denuntiatio* al medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal senso.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 15654 – deposito 05/06/2024

La Corte di Cassazione ha affermato che: "A seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, sottolineando, però, la mera eventualità della modifica e non l'automaticità di quest'ultima. L'art. 262 co. 2 c.c. prevede che il giudice debba effettuare una valutazione nell'interesse del minore prendendo in considerazione anche la preferenza da questi espressa che- anche se non vincolante – deve essere comunque apprezzata insieme ad altri indici significativi".

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 14398 – deposito 23/05/2024

Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 156, quinto comma, c.p.c., i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato sono prorogati di diritto al lunedì successivo, è anche vero, però, che, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, «resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa», sicché, dovendo la convalida essere pronunciata in udienza, che avrebbe potuto tenersi anche di sabato, l'emissione della relativa ordinanza entro novantasei ore dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento non può considerarsi idonea a far presumere il rispetto del termine per la trasmissione dello stesso al Giudice di pace.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 14046 – deposito 21/05/2024

Il messaggio di posta elettronica ordinaria sottoscritto con firma "semplice" e non di tipo elettronico, costituisce un documento informatico ex art. 2712 c.c. che fa piena prova dei fatti e delle cose in esso rappresentate se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto; diversamente, il giudice del merito non può estromettere il documento dalle prove utilizzabili, ma deve valutarlo con tutti gli altri elementi disponibili, considerando le relative caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 13612 – deposito 16/05/2024

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il

beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 13570 – deposito 16/05/2024

In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori (nel caso di specie in ordine alla scelta della scuola - se d'ispirazione "religiosa" o "laica" - presso cui iscrivere i figli), la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-*ter*, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'esigenza di garantire la piena liberà di credo religioso a favore del minore era da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest'ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti. Né può obiettarsi che la decisione impugnata possa essere intesa come una violazione del principio di laicità del nostro ordinamento costituzionale, in quanto essa esprime, di fatto, un plausibile giudizio di bilanciamento dello stesso con i principi di rango costituzionale afferenti alla cura e alla tutela dei minori, in ogni loro declinazione.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 13277 – deposito 14/05/2024

Una compravendita comportante una *datio in solutum* (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto) costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F. (determinando - al di là della possibile congruità del prezzo di vendita e dell'esistenza o meno di crediti opposti in compensazione - un mutamento qualitativo e di affidabilità del patrimonio del fallito), sottraendosi all'inefficacia in virtù dell'art. 2901, comma terzo, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 12702 – deposito 09/05/2024

Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella *ex* art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c..

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 209/2024 - deposito 03/04/2024

Il termine *c.d.* breve di trenta giorni per proporre impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza, è interrotto dalla comunicazione con cui il procuratore comunichi il decesso della parte vittoriosa e, per l'effetto, nel difetto di rinnovata notificazione della sentenza a cura degli eredi del deceduto – che in tal modo si identificano, consentendo alla parte soccombente di proporre tempestivamente appello entro il suddetto termine breve -, il termine per proporre l'appello diviene quello ordinario, *c.d.* lungo, di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Pertanto, al procuratore della parte vittoriosa non è consentito notificare la sentenza e successivamente comunicare il decesso della medesima parte avvalendosi del termine breve di impugnazione, salvo rinnovazione della notifica a cura degli eredi, altrimenti decorrendo termine ordinario semestrale.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Corte d'Appello, sentenza n. 209/2024 - deposito 03/04/2024

In tema di interruzione del processo, la dichiarazione di fallimento di una parte, avvenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare, alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 c.p.c. secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità processuale della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rilevava che la liquidazione giudiziale della parte appellante era stata dichiarata dal suo procuratore dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - con nota informativa depositata telematicamente - in un tempo successivo a quello consentito, sicché il processo proseguiva tra le parti originarie. I Giudici di Appello osservavano che ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ultimo

comma, se uno degli eventi interruttivi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

MUTAMENTO DI RITO

Corte d'Appello, sentenza n. 209/2024 - deposito 03/04/2024

In tema di recupero del credito professionale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. 150/2022, la controversia di cui all'art. 28 L. 794/1942 può essere introdotta: 1) con il ricorso sommario speciale; 2) in alternativa, con ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., la cui successiva ed eventuale opposizione deve essere proposta con ricorso sommario speciale. Nell'ipotesi in cui la controversia venga promossa in forme diverse da quelle normativamente previste, il Giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, dispone il mutamento del rito, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tale preclusione al mutamento del rito, in ragione di un principio di "fungibilità tra i riti", comporta la stabilizzazione *ex lege* del rito erroneo, non soltanto quando il Giudice di 1° grado non abbia adottato tempestivamente l'ordinanza di mutamento, ma anche quando tale provvedimento sia mancato e non sia stato l'attore ad intraprendere il rito errato, bensì il Giudice ad applicarlo nel trattare la domanda. Nella fattispecie, il Tribunale aveva applicato il rito sommario ordinario codicistico in luogo di quello speciale, tanto che il ricorso era stato deciso in composizione monocratica e non collegiale, al pari di un ordinario procedimento sommario ex art. 702-*bis* c.p.c.; ne era seguita l'emanazione di un'ordinanza ai sensi degli artt. 702-*ter*, comma 6, e 702-quater, c.p.c., e non in combinato disposto con il citato art. 14. La Corte ha, quindi, rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello.

CONTUMACIA

Corte d'Appello, sentenza n. 326/2024 - deposito 10/05/2024

L'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, ove rilevata dal giudice di appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c..

Nel caso di specie l'appello è stato motivato esclusivamente in ragione dell'errata declaratoria di contumacia del convenuto, intervenuta a causa dell'irregolarità del deposito in giudizio telematico della comparsa di costituzione e degli allegati.

L'assenza di motivi di censura del merito della decisione del giudice di prime cure rende l'appello inammissibile.

ONERE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 214/2024 - deposito 03/04/2024

In applicazione del principio dell'onere della prova *ex* art. 2697 cc, la parte che fa valere un danno è tenuta, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, prima ad allegare e poi a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, salva la possibilità, nel rispetto del principio del contraddittorio, di

allegazione successiva di fatti sopravvenuti costituenti un aggravamento dello stesso danno derivante dal medesimo titolo di responsabilità per cui è causa.
Nella fattispecie, l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto quella parte della domanda risarcitoria da lui avanzata in relazione ai maggiori costi sostenuti per il rifacimento della protesi dentale sull'arcata superiore, agli ulteriori danni in relazione alle difficoltà di masticazione e al danno biologico di natura psichica stante il difetto di adeguata prova circa la sussistenza degli stessi.
I Giudici di Appello, dopo aver rilevato che il Tribunale aveva correttamente accertato un caso di colpa professionale imputabile al convenuto stante le vicende di malpractice occorse in ordine alla non corretta progettazione ed esecuzione del restauro protesico effettuato, rigettavano il gravame, ritenendo anzitutto che non poteva rilevare in contrario la maggiore quantificazione e specificazione degli interventi effettuati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, trattandosi di circostanze mai dedotte dal consulente di parte attrice durante l'attività peritale, sulle quali non si era pertanto mai svolto alcun contraddittorio; confermavano quindi la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta congrua la quantificazione delle spese effettuata dai CTU.
I Giudici di Appello rilevavano poi che non era emerso alcun elemento di prova certo né in relazione agli ulteriori danni concernenti le difficoltà di masticazione – confermando il riconoscimento all'appellante di un'invalidità temporanea al 25% – né in relazione al nesso causale tra la pretesa sindrome depressiva e le vicende di malpractice occorse – confermando il rigetto delle altre domande risarcitorie in relazione a tali ulteriori voci di danno.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 321/2024 - deposito 10/05/2024

Nel giudizio civile, la sentenza di patteggiamento può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale; tale principio resta valido anche alla luce della riforma introdotta con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. "riforma Cartabia", la quale, modificando l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., ha sancito l'inefficacia agli effetti civili della sentenza *ex* art. 444, comma 2, c.p.p. (nella fattispecie la Corte ha confermato la responsabilità ex art. 2394 c.c. di un amministratore di società in quanto, tra gli altri elementi che deponevano in tal senso vi era anche la circostanza che quest'ultimo aveva omesso qualsiasi contestazione dei fatti addebitatigli in sede penale e richiamati dalla controparte nell'atto di citazione al fine di descrivere le condotte illecite poste in essere dall'ex amministratore, nonché di individuare il nesso di causalità tra queste e il pregiudizio subito dai creditori sociali).

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Corte d'Appello, sentenza n. 222/2024 - deposito 28/03/2024

In tema di interruzione del processo, l'art. 43, comma 3, l.fall. stabilisce che l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo; il *dies a quo* per la riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, qualora tale dichiarazione non sia conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza

ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., essa va notificata o comunicata alle parti o al curatore (Cass SS.UU. 12154/2021). Si tratta di un meccanismo che, con riferimento all'interruzione dichiarata nei giudizi di secondo grado, deve sicuramente operare nell'ipotesi in cui la società fallita, soccombente in primo grado, rivesta la qualifica di appellante. Nella fattispecie, la causa di interruzione è stata dichiarata dal procuratore costituito della parte appellante (soccombente in primo grado), alla prima udienza di comparizione delle parti alla quale la società in liquidazione (vittoriosa in primo grado), appellata e poi fallita, non era presente perché non costituita. La parte appellante era perciò l'unica interessata alla prosecuzione del giudizio e non lo ha riassunto tempestivamente, essendo ormai spirato il termine di tre mesi, che nei suoi confronti decorreva dalla suddetta udienza; al contrario, la società fallita, appellata e non costituita, aveva solo l'interesse all'estinzione del giudizio per fruire dei benefici del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a lei favorevole. La Corte ha, quindi, dichiarato l'estinzione del giudizio.

ARBITRATO

Corte d'Appello, sentenza n. 371/2024 - deposito 27/05/2024

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio denunciabile ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., non ha lo stesso contenuto dell'analogo vizio della sentenza del giudice ordinario, ma è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, o ancora si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non – motivazione (sulla base di tale principio la Corte, nel caso di specie, ha rigettato il motivo di impugnazione del lodo arbitrale con il quale la parte aveva rilevato la nullità del lodo per difetto di motivazione, lamentando tuttavia che sull'eccezione di pagamento dal medesimo sollevata gli arbitri si erano limitati ad affermazioni generiche e non adeguatamente argomentate).

CODICE CIVILE

BUONA FEDE

Corte d'Appello, sentenza n. 398/2024 - deposito 04/06/2024

In forza del principio generale di buona fede e correttezza, i soggetti sono tenuti, nell'ambito dei rapporti della loro vita di relazione, e quindi anche nelle loro relazioni contrattuali, a prescindere dalla mancanza di specifici obblighi stabiliti, a mantenere un comportamento leale.

Tale principio generale vale non soltanto come regola di condotta, ma come fonte legale integrativa del contratto, quale regola che vale a determinare il comportamento dovuto in relazione alle concrete circostanze in cui il rapporto si attua, essendo volta alla salvaguardia dell'interesse altrui.

La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia, quindi, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, trovando nell'impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio della parte, tenuta al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si

rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse dell'altra, nella misura in cui non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che in relazione all'esecuzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare aveva ritenuto contraria a buona fede la condotta del promittente acquirente e, quindi, inadempiente rispetto all'impegno contrattuale assunto.
I Giudici della Corte osservavano che la condotta dell'appellante (promittente acquirente), connotata da diverse e ulteriori richieste di informazioni e documenti, temporalmente scandite una di seguito all'altra e in gran lunga pretestuose - poiché relative a circostanze già conosciute al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto - denotava come questi non avesse più inteso addivenire alla sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita alle condizioni economiche originariamente pattuite, frapponendo ostacoli di ogni sorta alla stipula del definitivo e fosse, dunque, fosse contraria a buona fede.

DIVISIONE EREDITARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024

In tema di divisione di beni ereditari, questa consegue all'esito delle operazioni di stima (e in un momento più vicino possibile alla stessa) e quindi il patrimonio ereditario deve essere valutato al momento della divisione e non alla data della introduzione della relativa domanda giudiziale. Nella fattispecie, era stata sollevata dalla parte appellata eccezione di nullità della c.t.u., per avere il c.t.u. valutato il patrimonio al momento della stima. La Corte ha rigettato l'eccezione, in quanto al c.t.u. era stato conferito l'incarico di stimare il valore del patrimonio all'attualità e, quindi, gli era stato chiesto di "aggiornare" il valore dell'asse ereditario atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, va individuato il valore venale al tempo della divisione, avendo riferimento ai prezzi di mercato correnti, e non alla data della introduzione della relativa domanda giudiziale.

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024

In tema di divisione di beni ereditari, nel caso di collazione per imputazione del valore del bene, stimato alla data di apertura della successione, sorge un'obbligazione di valuta ab origine che ciascun coerede donatario ha dovuto conferire nella massa ereditaria al momento dell'aperura della successione. Nella fattispecie, l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado, in quanto prima di procedere allo scioglimento della comunione il Tribunale avrebbe dovuto accertare la natura giuridica degli atti di compravendita, che riteneva avessero natura di donazione. La Corte ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi della collazione per imputazione e che, unitamente al valore di stima degli immobili, devono essere imputati non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e senza necessità di specifica domanda, essendo tali interessi un accessorio inscindibile dell'obbligazione *ex* art. 737 c.c..

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024

In tema di divisione ereditaria, all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione e di versare ai comunisti esclusi dal godimento del bene i frutti maturati durante la comunione e fino alla divisione, in proporzione della quota di partecipazione di cui ciascun coerede era titolare, atteso che il

presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti. Nella fattispecie, l'appellante aveva formulato domanda di collazione ed aveva chiesto che venisse aggiornato il valore dei beni in comunione, ovvero che venisse valutato il valore al momento delle operazioni peritali di stima e fossero stabiliti i relativi conguagli. La Corte ha ritenuto che i singoli coeredi, che nel frattempo erano illegittimamente entrati nel possesso dei cespiti ereditari, dovessero considerarsi da quel momento possessori esclusivi in regime di persistente comunione, e quindi tenuti per ciò stesso al rendimento del conto e a conferire agli altri coeredi i frutti separati su tali immobili a decorrere dalla data di immissione in possesso fino alla nuova divisione, la cui quantificazione è stata ritenuta affatto agevole.

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2024 - deposito 10/04/2024

In tema di divisione ereditaria, nei casi in cui il perfetto rispetto dell'obbligo legislativo dell'estrazione a sorte sarebbe in parte di difficile attuazione, per inesistenza o indivisibilità sopravvenuta di parte dei beni oggetto della comunione, e comporterebbe la creazione di situazioni di elevate criticità le cui conseguenze sarebbero verosimilmente non risolvibili in ragione delle condizioni relazionali tra i coeredi, il rigore della previsione normativa può trovare mitigazione. Nella fattispecie, l'appellante aveva formulato domanda di collazione ed aveva chiesto che mediante c.t.u. venisse aggiornato il valore dei beni in comunione, ovvero che venisse valutato il valore al momento delle operazioni peritali di stima e fossero stabiliti i relativi conguagli. La Corte ha ritenuto che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, poiché era già stata data esecuzione al progetto di divisione elaborato dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, il giudice non era obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio.

SERVITÙ

Corte d'Appello, sentenza n. 397/2024 - deposito 04/06/2024

In tema di servitù, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del relativo peso, restando del tutto inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile riportate negli atti di compravendita che facciano generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.
Nella fattispecie, la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non opponibile ai terzi acquirenti del fondo servente la convenzione di servitù contenuta in un precedente atto di compravendita, in mancanza della prova che sia stata mai effettuata la trascrizione della convenzione di costituzione di servitù di passaggio in esso contenuta e in assenza di espresso richiamo della stessa nel successivo atto di acquisto del fondo servente dei terzi acquirenti.

USUCAPIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 318/2024 - deposito 10/05/2024

Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti di amicizia o buon vicinato (di per sé labili e mutevoli), ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.
L'usucapione è, quindi, esclusa, tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando il proprio immobile per i propri bisogni e, ciò nonostante, tolleri la situazione.
Nello specifico la Corte di Appello ha rigettato il gravame dalla parte che nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria aveva preventivamente domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'appartamento di proprietà dei genitori defunti, dal medesimo abitato unitamente alla propria famiglia da oltre il ventennio.
I Giudici di appello rilevavano che proprio la circostanza che a concedere l'uso dell'immobile all'appellante erano stati i suoi genitori (in una situazione di contiguità abitativa con essi e con il fratello che abitavano nel medesimo edificio) dimostrava che l'inizio della fase di uso del bene da parte dell'appellante non fosse espressione di impossessamento, ma di un godimento benevolmente concesso dai genitori dell'intero immobile secondo un costume familiare diffuso nel nostro paese.

CESSIONE DI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 386/2024 - deposito 30/05/2024

La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti: ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, il Giudice di merito, in presenza di contestazioni specifiche ad opera della controparte dirette a negare proprio gli specifici fatti addotti dalla cessionaria a dimostrazione dell'avvenuto acquisto da parte sua del credito, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.
Nella fattispecie gli appellanti, in qualità di fideiussori, hanno impugnato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la cessionaria fosse attivamente legittimata ad agire, deducendo la carenza di prova circa la sua titolarità del credito per difetto di prova della cessione di esso in suo favore.
I Giudici di Appello – dopo aver rilevato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n.3405/2024), che tale prova può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, senza doversi per forza produrre il contratto di cessione, purché il Giudice di merito li ritenga idonei, con valutazioni da compiere caso per caso, a dimostrare il trasferimento del credito in questione – hanno riformato la sentenza gravata, ritenendo, a fronte delle contestazioni specifiche degli appellanti (la non ricezione della comunicazione in ordine alla classificazione a sofferenza dei crediti per cui si procede e la discrepanza numerica tra l'effettivo numero del conto corrente più risalente e quello indicato sia nella dichiarazione della banca cedente sia nello stralcio del sito web riportato all'interno della note di trattazione depositate in I grado dalla cessionaria), che quest'ultima sia carente di legittimazione attiva, non potendosi ritenere raggiunta la prova della sua successione a titolo particolare in tale rapporto; l'hanno invece ritenuta legittimata ad agire in relazione all'altro rapporto di conto corrente stante la corrispondenza numerica con i codici riportati.

GARANZIE PERSONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 386/2024 - deposito 30/05/2024

Al provvedimento n. 55 del 2/5/2005, con il quale la Banca d'Italia ha accertato che la predisposizione di condizioni generali standardizzate nel contratto di fideiussione produce effetti anticoncorrenziali, deve conferirsi valore di prova presuntiva circa la violazione dei principi di concorrenza presidiati dalla L. n. 287/1990 anche nei contratti 'a valle' in termini di invalidità derivata purché la fideiussione sia stata prestata in un ambito temporale che possa ritenersi 'coperto' dagli accertamenti compiuti dall'Autorità Garante, aventi ad oggetto le pratiche in materia di fideiussione svoltesi tra il 2002 ed il 2005.

Nella fattispecie gli appellanti, in qualità di fideiussori, impugnavano la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente secondo la quale la clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 cc contenuta sia nella fideiussione omnibus sia nella fideiussione specifica era nulla per violazione della L. n. 287/1990 sulla base della considerazione che parte opponente non aveva sufficientemente assolto l'onere probatorio, mancando agli atti la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle.

I Giudici di Appello – dopo aver rilevato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 13846/2019), che il provvedimento n. 55/2005 ha natura di prova privilegiata- con la conseguenza che spetta, semmai, all'istituto di credito stante il principio di 'vicinanza della prova', l'onere di dimostrare che il contratto di fideiussione non abbia i requisiti censurati dal provvedimento in esame ovvero che le clausole contrattuali già dichiarate nulle non siano state unilateralmente imposte, che vi sia stata specifica negoziazione e che gli oneri assunti dal fideiussore siano stati compensati da vantaggi corrispettivi – accoglievano la riproposta domanda di nullità solo in relazione alla fideiussione omnibus. A fronte del breve lasso di tempo intercorso tra il periodo oggetto dell'indagine svolta dalla Banca d'Italia e il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto nel maggio del 2006, il provvedimento n. 55 costituisce una prova privilegiata, dovendosi ritenere, in assenza di elementi probatori contrari, che una fideiussione sottoscritta soltanto un anno dopo sia stata sottoposta al cliente sempre in virtù di quella pregressa intesa anticoncorrenziale oggetto dell'anzidetto provvedimento; viceversa, l'efficacia probatoria del provvedimento de quo non può estendersi alla fideiussione specifica in quanto prestata in un periodo di molto successivo al periodo oggetto d'indagine, dovendosi ritenere che, proprio a seguito dell'istruttoria svolta dalla Banca d'Italia, le intese anticoncorrenziali fossero ad un certo punto venute meno.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 351/2024 - deposito 21/05/2024

Nel contratto di conto corrente bancario, stipulato ante Delibera CICR del 9.02.2000, la natura "negoziale" e non "normativa" dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione degli interessi scaduti, comporta la nullità delle relative clausole illegittimamente poste in essere dalla Banca, in violazione dell'art. 1283 c.c..

Nel caso di specie non è stata provata una specifica pattuizione scritta, in ottemperanza alla Delibera CICR del 2000, di nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente, in ogni caso, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. sentenza n. 26779/2019).

Corte d'Appello, sentenza n. 335/2024 - deposito 14/05/2024

Sull'appellante che chiede l'accertamento negativo del saldo di conto corrente, al fine di rideterminare lo stesso a suo favore, con domanda di ripetizione dell'indebito, incombe l'onere di produrre documentazione idonea e sufficiente alla ricostruzione del rapporto contrattuale. La produzione incompleta, lacunosa di estratti di conto corrente, non preclude al giudice la ricostruzione del saldo, secondo il metodo delle scritture di raccordo.
Si considera il primo saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti; oppure ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. saldo zero. Qualora tali criteri non soddisfino un risultato, si assumerà come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale. Tale metodo è più sfavorevole per il correntista (adottato nel caso di specie).
La Corte d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali.

Corte d'Appello, sentenza n. 281/2024 - deposito 29/04/2024

La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali *ex* art. 118 TUB è consentita in presenza di un giustificato motivo e purché la facoltà di modifica sia prevista in contratto e il cliente abbia specificamente approvato la relativa clausola, dopo essere stato informato della modifica attraverso una comunicazione chiara e con un preavviso di almeno due mesi.
Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla banca secondo cui, in relazione agli interessi extra-fido, l'esercizio dello *jus variandi* era avvenuto nel rispetto dell'art. 118 TUB: infatti, i Giudici di Appello rilevavano che se è vero che la norma in esame non specifica né le forme né le modalità secondo cui la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali debba essere comunicata al cliente, nondimeno è vero che, nel caso in esame, la banca opposta non aveva comunicato all'opponente, in qualità di fideiussore, la modifica in oggetto secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto" né aveva indicato il "giustificato motivo", vale a dire l'elemento causale del ricorso al potere di variazione, dovendo l'istituto di credito specificare quali eventi di comprovabile effetto siano intervenuti sul rapporto bancario, non mettendo quindi il cliente nella condizione di valutare preventivamente la variazione proposta, di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni ed eventualmente di individuare una nuova soluzione contrattuale.

Corte d'Appello, sentenza n. 252/2024 - deposito 16/04/2024

Il correntista che agisce in giudizio è onerato *ex* art. 2697 cc di allegare e provare le contestazioni sollevate circa l'illegittimità degli addebiti applicati dalla banca salvo il caso in cui deduca la mancata stipula in forma scritta delle condizioni contrattuali, ragion per cui, in questa ipotesi, è onere dell'istituto bancario allegare la circostanza contraria dell'intervenuta stipula e produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo.
I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. *ex plurimis* ord. n. 35979/2022), che contrariamente al caso in cui venga dedotta l'applicazione di addebiti illegittimi in assenza di contratti scritti, non producibili in causa in quanto assunti come inesistenti, il correntista che agisce in giudizio ha l'onere di produrre i contratti stessi, al fine di dimostrare l'assenza in tali contratti di clausole legittimanti gli addebiti contestati. Nella fattispecie, la Corte d'appello

rigettava il gravame proposto dalla società correntista e dai suoi fideiussori posto che, nell'atto di citazione in I° grado, avevano lamentato l'illegittima applicazione degli interessi usurari ed anatocistici a fronte però di due contratti di conto corrente effettivamente stipulati per iscritto sicché, non avendo però prodotto i contratti di conto corrente in oggetto ed avendo depositato soltanto i relativi estratti conto, essi non avevano assolto il proprio onere probatorio conseguente alla posizione processuale assunta.

Corte d'Appello, sentenza n. 252/2024 - deposito 16/04/2024

Il contratto di fideiussione, in cui sono inserite le clausole violative della normativa Antitrust di cui alla L. n. 287/1990 e che riproduce gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana e poi censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cc: la domanda di accertamento della nullità in questione va però rigettata laddove la parte non abbia allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI.
Nella fattispecie gli appellanti, in qualità di fideiussori, impugnavano la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva accolto la domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. I Giudici di Appello, dopo aver rilevato, secondo quanto affermato dalle SS. UN. della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), che il contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cc, rigettavano la riproposta domanda di nullità dato che l'appellante non aveva allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI.

Corte d'Appello, sentenza n. 234/2024 - deposito 09/04/2024

Il contratto di fideiussione, in cui sono inserite le clausole violative della normativa Antitrust di cui alla L. n. 287/1990 e che riproduce gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria Italiana e poi censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cc: la domanda di accertamento della nullità in questione va però rigettata laddove la parte non abbia allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI.
Nella fattispecie l'appellante, in qualità di fideiussore, impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante non aveva accolto la domanda di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust. I Giudici di Appello, dopo aver rilevato, secondo quanto affermato dalle SS. UN. della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n.41994/21), che il contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cc, rigettavano la riproposta domanda di nullità dato che l'appellante non aveva allegato, nel rispetto delle preclusioni processuali, il verificarsi in concreto di alcuna delle situazioni contemplate dagli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI.

Corte d'Appello, sentenza n. 234/2024 - deposito 09/04/2024

Il contratto di mutuo fondiario stipulato con superamento del limite di finanziabilità di cui al combinato disposto *ex* art. 38, comma 2, TUB ed *ex* art. 1 della delibera CICR del 22/4/1995 non è nullo dato che il limite de quo non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza

sul sistema bancario e in forza di una norma di natura non imperativa a tutela della solidità patrimoniale degli istituti di credito, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto. Nella fattispecie, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado laddove il Giudicante aveva ritenuto valido il contratto di mutuo fondiario. I Giudici di Appello rilevavano anzitutto, secondo quanto affermato dalle SS. UN. della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n.33719/22), la validità del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa stante il carattere meramente specificativo/integrativo del limite di finanziabilità in relazione all'oggetto contrattuale; affermavano poi *ad abundantiam*, pur ove avessero aderito alla tesi a sostegno della nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità (cfr. Cass. civ., ord. n.22466/18), che nel caso di specie non era risultata alcuna nullità, non essendo stato provato il preteso superamento del limite de quo da parte dell'istituto di credito in quanto l'appellante – nel corso della presente vicenda – si era limitata ad affermazioni generiche, non supportate da alcuna specifica allegazione o prova, non avendo nemmeno indicato il preciso valore del bene ipotecato.

DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 902/2023 - deposito 27/12/2023

In tema di responsabilità extracontrattuale *ex* art. 2051 c.c. per cose in custodia, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, deve escludersi l'ipotesi del caso fortuito in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche. (Nel caso di specie, ai fini della configurabilità del caso fortuito *ex* art. 2051, è stata esclusa l'eccezionalità ed imprevedibilità di un evento atmosferico causativo di un allagamento in quanto è emerso che altri tre fenomeni temporaleschi si erano verificati nei mesi successivi rispetto ai quali quello occorso è risultato di minore intensità, sicché la precipitazione, sebbene abbondante, è stata ritenuta non eccezionale proprio in ragione della ripetizione nel tempo di fenomeni anche più gravi, in linea con eventi metereologici simili che ormai caratterizzano le condizioni climatiche del Paese).

Corte d'Appello, sentenza n. 843/2023 - deposito 21/11/2023

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.a. in relazione ai beni demaniali, rimanendo la stessa liberata da tale responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale conduca a qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Corte d'Appello, sentenza n. 843/2023 - deposito 21/11/2023

In tema di responsabilità per cose in custodia *ex* art. 2051 c.c., seppure non integri il caso fortuito, la condotta tenuta dal danneggiato può assumere rilevanza sotto il diverso profilo dell'accertamento del suo concorso colposo, valutabile *ex* art. 1227, comma 1, c.c. nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate. (Nella specie la Corte ha parzialmente accolto il gravame proposto da un pedone danneggiato per aver inciampato su

una buca consistente in un'aiuola vuota posta in una piazza pubblica, riconoscendo la responsabilità del Comune *ex* art. 2051 c.c.. Tuttavia, è stato rilevato il concorso di colpa del pedone con proporzionale riduzione della somma dovuta dall'ente appellato a titolo di risarcimento, in quanto se avesse tenuto una condotta più attenta, in ossequio al principio di cautela gravante su ogni pedone, avrebbe verosimilmente notato l'alterazione dell'aiuola presente sul marciapiede e avrebbe potuto attivarsi per cercare di scongiurare la caduta o quantomeno per attenuarne gli effetti).

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 286/2024 - deposito 30/04/2024

In tema di responsabilità *ex* art. 2052 c.c., la prova liberatoria del caso fortuito, il cui onere grava sul proprietario/utilizzatore dell'animale, può essere integrata dal comportamento colposo del danneggiato, purché presenti i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità. Pertanto, il soggetto che riceva un morso dal cavallo per aver interagito con esso in modo aggressivo e violento, violando il dovere generale di ragionevole cautela, non pone in essere una condotta imprevedibile, inevitabile, eccezionale, se il proprietario era a conoscenza del carattere mordace dell'animale, tanto che lui stesso era già stato morso dal cavallo in passato. Quest'ultimo, infatti, ben poteva prevedere che il cavallo avrebbe manifestato tale carattere anche rispetto ad un estraneo, e, al fine di evitare incidenti, non avrebbe dovuto consentire al terzo di entrare nel recinto per testare il carattere dell'animale. Ne deriva che la condotta imprudente del danneggiato, in tal caso, può essere valutata esclusivamente ai fini dell'attribuzione di un concorso di colpa (nella fattispecie, la Corte ha determinato il concorso di colpa nella misura del 40%, dal momento che il danneggiato non solo era stato avvertito dell'indole violenta dell'animale, ma, nel corso della manipolazione, aveva già ricevuto un piccolo morso di avvertimento sulla giacca, e ciononostante aveva continuato a rivolgersi ad esso in maniera minacciosa e violenta, fino al punto di aizzarlo contro di sé).

Corte d'Appello, sentenza n. 249/2024 - deposito 15/04/2024

In tema di danno cagionato da animali, affinché sussista il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e i danni subiti, l'attore ha l'onere di allegare e provare le caratteristiche fisiche specifiche dell'animale che ha causato i danni di cui si chiede il risarcimento ai fini della sua identificazione. Nella fattispecie era stata impugnata la sentenza che aveva rigettato la domanda dell'attore per il risarcimento dei danni causati da un cane randagio, che aveva causato il sinistro. La Corte ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'attore non avesse provato il nesso di causalità, in quanto non aveva allegato caratteristiche fisiche che rendessero univocamente identificabile il cane e non aveva contestato alcune circostanze, che ponevano in ulteriore dubbio l'identificazione dell'animale; pertanto, gli elementi indiziari emersi nel complesso non potevano ritenersi gravi, precisi e concordanti, non trovandosi in rapporto di vicendevole completamento tra di loro né in combinazione tale da fornire una valida prova presuntiva, alla stregua dell'art. 2729 c.c.

DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

Corte d'Appello, sentenza n. 378/2024 - deposito 27/05/2024

Nonostante l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità - essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto -, ben consente una graduazione delle rispettive responsabilità nella causazione dell'evento di danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. La circostanza che il conducente non abbia fornito una prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. non preclude, dunque, l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone investito ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., che sussiste quando il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 320/2024 - deposito 10/05/2024

In materia di scontro tra veicoli, la presunzione legale di pari responsabilità *ex* art. 2054, comma 2, c.c. trova applicazione quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro a uno dei conducenti coinvolti nello scontro, fermo restando che, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso. Pertanto, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, del c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Corte d'Appello, sentenza n. 319/2024 - deposito 10/05/2024

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. Nondimeno, la condotta colposa del pedone deve essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Corte d'Appello, sentenza n. 317/2024 - deposito 10/05/2024

La prova relativa all'individuazione dei veicoli e dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale può essere raggiunta – laddove manchi il rapporto della polizia stradale o dei carabinieri – anche in via presuntiva, tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: la valutazione della ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 2729 cc e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare il fatto ignoto da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale, dopo aver scartato gli elementi indiziari irrilevanti, deve procedere alla

valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva, non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Nella fattispecie, le prove indiziarie sono consistite nella documentazione dell'Ufficio infortunistica della sezione di polizia stradale e nella documentazione stragiudiziale. L'appellante ha impugnato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che parte attrice non aveva adeguatamente provato la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa né aveva dimostrato con certezza chi fosse il responsabile civile, vale a dire il proprietario del veicolo danneggiante, rigettando integralmente la domanda di risarcimento dei danni da lei avanzata nella misura della differenza tra quanto già percepito in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice del veicolo investitore ed il maggior danno riportato, così come quantificato dal CTP o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
I Giudici di Appello hanno riformato la sentenza gravata, riconoscendo a favore dell'appellante un ulteriore importo rispetto a quello già percepito, ritenendo anzitutto che la dinamica del sinistro occorso è stata provata attraverso i testimoni oculari, escussi nel giudizio di primo grado; hanno poi ritenuto che, al fine di individuare i veicoli e i soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa, la documentazione dell'Ufficio infortunistica della sezione di polizia stradale – redatta da un pubblico ufficiale e contenente l'indicazione dettagliata sia dei veicoli sia delle persone coinvolte – e la documentazione stragiudiziale – indicativa del fatto che né il soggetto assicurato proprietario del veicolo né il conducente avevano mai negato il loro coinvolgimento nel sinistro – fossero indizi idonei a produrre, secondo l'*id quod plerumque accidit*, inferenze probatorie.

SOCIETÀ E IMPRESA

Corte d'Appello, sentenza n. 281/2024 - deposito 29/04/2024

Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale nel termine di sei mesi *ex* artt. 2308 e 2272, cc e abbia al contempo deciso di continuare l'attività aziendale come impresa individuale, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cc, ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).
La Corte di Appello rilevava, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. *ex plurimis* sent. n. 496/2015), l'inammissibilità della trasformazione da una forma sociale ad un'impresa individuale sulla base della considerazione che la trasformazione, caratterizzandosi per il principio della continuità dei rapporti giuridici e contabili, integrerebbe una fattispecie di carattere eccezionale, quindi non suscettibile di interpretazione analogica, sottolineando come l'art. 2498 cc non contempli l'impresa individuale e che quando la legge consente la trasformazione si riferisce sempre al passaggio da una forma sociale ad un'altra, sia essa di persone ovvero di capitali. Nella fattispecie, i Giudici di Appello accoglievano il gravame proposto dalla banca opposta secondo cui l'opponente non era legittimato ad agire per ripetere le somme a suo dire indebitamente versate sul rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società di cui era socio accomandatario e ciò in ragione del fatto che tale società – in ossequio alla disciplina di cui agli artt. da 2498 a 2500 *novies* cc che non contempla il passaggio da un ente collettivo ad una impresa individuale – non si era trasformata nella ditta individuale successivamente costituita dall'opponente, bensì si era estinta; affermavano poi *ad abundantiam*, posto che alla società estinta succede il socio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n.6070/2013), che nel caso di specie non si era determinato un fenomeno successorio atteso che il preteso credito oltre a non essere né certo, né

liquido né esigibile, non era neanche in corso di accertamento all'atto della successione, non essendo mai stato giudizialmente attivato dalla società.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 355/2024 - deposito 21/05/2024

La proposizione della rinuncia ex art. 43, comma 1, CCII alla domanda di liquidazione giudiziale di cui all'art. 40 CCII promossa dallo stesso imprenditore in stato di crisi è ammessa fin tanto che il procedimento aperto per l'esame della domanda è ancora pendente ovvero finché è ancora aperta la fase così detta prefallimentare, ancora nella disponibilità negoziale delle parti; viceversa, il debitore non può più liberamente rinunziarvi quando la fase è ormai chiusa con l'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di rigetto della domanda, giacché il procedimento è ormai definito e non è più nella disponibilità del soggetto che proponendo la domanda vi ha dato causa.
Nella fattispecie, il reclamante impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale di cui era titolare nonostante che egli avesse ad un certo punto rinunciato a tale procedura; impugnava poi anche il decreto di rigetto con cui era stata dichiarata l'inammissibilità per tardività della sua rinuncia poi depositata ex art. 43 CCII, deducendo come la stessa era stata presentata in considerazione della legittima aspettativa del debitore in ordine alla continuazione dell'attività di impresa.
I Giudici di Appello – dopo aver rilevato l'infondatezza del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per difetto di indicazione dei motivi di gravame – hanno confermato il decreto di rigetto, affermando che se è vero che l'art. 43 non fissa un termine per la proposizione della rinuncia, regolamentando semplicemente l'inefficacia della stessa nell'ipotesi che il PM e/o i creditori chiedano la prosecuzione del giudizio con disciplina delle spese, nondimeno è vero che questa facoltà è riconosciuta al debitore fin tanto che il procedimento aperto per l'esame della domanda è ancora nella disponibilità negoziale delle parti; viceversa, quando la fase è ormai chiusa con l'emanazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di rigetto della domanda il procedimento è ormai definito e non è più nella disponibilità delle parti. Ed infatti, la liquidazione giudiziale, ormai aperta e che ha quindi accertato lo stato di insolvenza, è una procedura concorsuale a carattere non più negoziale ma esecutivo-satisfattivo e a tutela di interessi di matrice pubblicistica, sicché una volta intervenuta la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso debitore non può più liberamente rinunziarvi. I Giudici di Appello hanno quindi ritenuto che l'istante non potesse più rinunciare alla domanda di cui all'art. 40 CCII dato che l'istanza ex art. 43 era stata depositata dopo che la domanda era stata già accolta e definita con la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, puntualizzando come l'aspettativa del debitore in ordine alla continuazione dell'attività di impresa non poteva più trovare tutela dopo l'anzidetta sentenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 349/2024 - deposito 21/05/2024

Le operazioni contabili di mera annotazione a credito di chiusura dell'anticipo, eseguite nell'ottica di previgenti previsioni contrattuali e senza sostanziale modificazione della esposizione debitoria del correntista, non costituiscono atto di straordinaria amministrazione e pertanto non necessitano l'autorizzazione del Giudice Delegato. Esse non sono qualificabili come pagamento di debiti concorsuali.
Nel caso di specie la Corte riformava la sentenza di primo grado sul punto, evidenziando che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non comporta la sospensione né lo scioglimento

del rapporto di conto corrente bancario e di quelli che in esso di volta in volta confluiscono (ad es. conto anticipi). Pertanto, in virtù delle clausole pattizie, la Banca era legittimata, perché previamente autorizzata dal correntista, ad operare addebito in conto alle relative scadenze delle anticipazioni, compensando automaticamente il proprio debito con somme disponibili per il correntista (cd. compensazioni improprie).

AMBIENTE ED EDILIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 353/2024 - deposito 21/05/2024

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), d. lgs. n. 152/2006 qualsiasi residuo di lavorazione che può essere impiegato come materia prima nella stessa filiera o in una filiera produttiva anche diversa da quella da cui il sottoprodotto è stato originato ovvero in un successivo processo di utilizzazione purché sussistano contemporaneamente le quattro condizioni di cui all'art. 184 bis.

Nella fattispecie, parte appellante ha impugnato la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione a D.I. con il quale la prima aveva ingiunto all'opponente il pagamento di una somma di denaro per l'avvenuto conferimento del materiale di risulta, terre e rocce da scavo presso la sua cava, ritenendo che non era stato provato che tra le parti era intercorso un accordo in forza del quale il suddetto conferimento sarebbe avvenuto gratuitamente solo a patto che la controparte avesse in seguito acquistato presso essa opposta materiali edili; l'appellante ha quindi lamentato l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi da lei introdotti e l'erronea interpretazione del materiale probatorio raccolto *ex* art. 116 c.p.c..

I Giudici di Appello hanno anzitutto ritenuto che parte appellante – posto che, nel giudizio di cognizione instauratosi, è onere dell'opposta in quanto attrice in senso sostanziale dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria – non ha provato il raggiungimento dell'accordo verbale circa l'acquisto del materiale edile presso di lei e circa il fatto che detto acquisto rappresentasse la giustificazione della gratuità del conferimento del materiale di risulta presso la cava di sua proprietà, nonché che le testimonianze rese dai testi da essa introdotti in primo grado sono inammissibili ai sensi degli artt. 2721 e 2722 c.c..

La Corte di Appello ha poi osservato che la conclusione per cui il conferimento del materiale di risulta a titolo gratuito da parte dell'appellante non fosse sottoposto alla contropartita rappresentata dall'impegno dell'appellata a rifornirsi in seguito presso la controparte, discende anche dal rilievo per cui quest'ultima ha tratto comunque un'utilità dal ricevimento di tale materiale, accettando di conferire gratuitamente le terre e rocce da scavo oggetto di causa nella sua cava solo alla condizione che detto materiale fosse classificabile come sottoprodotto ex art. 184 bis, d. lgs. n. 152/2006, (intendendosi per sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, che sia certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, che possa essere utilizzato senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che l'ulteriore utilizzo sia legale). Nel caso in esame, dalla lettura del dato normativo, i Giudici di Appello hanno evinto che non necessariamente il sottoprodotto debba essere reimpiegato in un ciclo produttivo, ben potendo essere meramente utilizzato in "un successivo processo di utilizzazione", sicché l'attività di recupero ambientale finalizzata alla ripresa della vegetazione autoctona realizzata dall'appellante è stata ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 184 *bis* d.lgs. n. 152/2006.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

INCOMPETENZA TERRITORIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 55/2024 - deposito 12/04/2024

Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, c.p.c. – secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. – va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza «in senso cronologico» e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto *ex* art. 415 c.p.c..

Qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca, con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come «prima udienza» agli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c..

La Corte, in applicazione di tale principio di diritto, ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l'appellante INPS aveva denunciato l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione d'incompetenza territoriale. La Corte ha osservato che, nel caso di specie, alla successiva udienza del 4 maggio 2023, cui la causa era pervenuta in forza di differimenti, il giudice di primo grado avrebbe potuto ancora rilevare d'ufficio l'incompetenza. Fino a quel momento, il processo si trovava ancora nella fase della verifica della regolare costituzione del contraddittorio, anteriore al momento in cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'aspetto della competenza. Tuttavia, all'udienza del 4 maggio 2023, il giudice definì la causa nel merito, così implicitamente affermando la propria competenza. Pertanto, la Corte ha osservato che, se l'esame d'ufficio della questione della competenza resta precluso al giudice di primo grado dopo l'udienza ex art. 420 c.p.c., a maggior ragione lo è per il giudice d'appello, che deve ritenersi ormai definitivamente investito della cognizione della controversia).

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 55/2024 - deposito 12/04/2024

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la documentazione irritualmente prodotta non può essere utilizzata dalla parte come fonte di prova, né essere esaminata dal giudice di merito, sempre che la parte legittimata a far valer tale irregolarità si opponga tempestivamente alla produzione irrituale (sollevando la questione nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), poiché, in caso contrario, non può ritenersi violato il principio del contraddittorio, garantito dalle norme che disciplinano la costituzione in giudizio e la produzione di documenti.

(La Corte, nel caso di specie, ha disatteso il motivo di appello con cui l'INPS sosteneva che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare prescritto l'indebito previdenziale risalente all'anno 2002, essendo agli atti la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione. La Corte, infatti, ha evidenziato che il ricorrente aveva eccepito tempestivamente la tardività della costituzione e la conseguente inammissibilità dei documenti allegati dall'INPS, che aveva rilevato nella prima difesa utile.

Pertanto, esclusa l'utilizzabilità della documentazione allegata dall'INPS, non essendovi prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, antecedenti alla comunicazione di indebito inviata all'erede

del pensionato il 20 marzo 2019, la Corte ha dichiarato la prescrizione del credito, stante l'ampio decorso del termine decennale.
In applicazione del medesimo principio, ha ritenuto infondata la censura dell'Istituto rispetto alla statuizione della sentenza che aveva accertato, relativamente all'altro indebito previdenziale risalente all'anno 2012, la decadenza dell'INPS dall'azione di recupero, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Agli atti, infatti, non v'era alcun documento dal quale potesse essere dedotta la tempestività dell'azione di recupero avviata dall'Istituto, non potendo essere utilizzati a tal fine i documenti irritualmente prodotti dall'INPS).

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 55/2024 - deposito 12/04/2024

Il principio sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la «nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» vale anche per le notificazioni. Pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. La costituzione in giudizio del convenuto, seppur tardiva, sana le eventuali irregolarità della notifica, convalidandone gli effetti con efficacia *ex tunc*, ai sensi degli art. 164, terzo comma e 156, terzo comma c.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo.
(La Corte, nel caso di specie, ha affermato l'infondatezza della censura mossa dall'INPS alla sentenza per essere stata ritenuta rituale la notifica telematica inoltrata alla PEC della direzione territoriale di Perugia, articolazione territoriale dell'ente, che, invece, si sarebbe dovuta eseguire presso la sede legale in Roma. Secondo l'Istituto appellante, l'irritualità della notifica impediva di considerare tardiva la costituzione in giudizio.
La Corte, dopo aver osservato che l'INPS nel costituirsi in giudizio nulla aveva dedotto in merito all'irritualità della notifica, e aveva eccepito il vizio solo con le note difensive autorizzate in vista della successiva udienza, ha rilevato che il Tribunale aveva implicitamente disatteso l'eccezione d'irritualità della notifica, avendone evidentemente rilevata la tardività.
La costituzione in giudizio dell'Istituto, benché tardiva, aveva sanato le eventuali irregolarità della notifica, convalidandone gli effetti con efficacia *ex tunc*. La Corte ha, poi, precisato che l'INPS, qualora avesse eccepito l'irritualità della notifica nell'atto di costituzione, avrebbe potuto eventualmente chiedere la rimessione in termini, così da poter esercitare il proprio diritto di difesa e compiere le attività processuali formalmente precluse dalle decadenze. Tuttavia, nella memoria di costituzione in giudizio l'Istituto non aveva rilevato l'irritualità della notifica, né, tantomeno, aveva chiesto di essere rimesso in termini).

FOCUS: L'AZIONE REVOCATORIA

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l'azione revocatoria, in particolare la compatibilità tra azione revocatoria con l' estinzione del debito mediante *datio in solutum*, la non configurabilità del preliminare di vendita di un immobile quale atto di disposizione patrimoniale assoggettabile all'azione revocatoria, i presupposti dell'*eventus damni*, l'esclusione della revocabilità della cessione del credito in materia di revocatoria fallimentare, la valutazione dell'*eventus damni* riguardo ad un bene gravato da ipoteca, la prova della *scientia fraudis* quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito ed a titolo oneroso, la legittimazione attiva del creditore rispetto all'esercizio dell'azione revocatoria; la scelta, in materia di solidarietà passiva, in capo al creditore verso quale condebitore esercitare l'azione revocatoria, gli effetti derivanti dalla revoca dell'atto dispositivo patrimoniale, la prova del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in caso di revocatoria avente ad oggetto atti a titolo gratuito, l'accertamento dell'*eventus damni* il quale richiede la pericolosità dell'atto impugnato in termini di infruttuosità di una futura azione esecutiva, l'esercizio dell'azione revocatoria in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, l'esercizio dell'azione revocatoria quando l'atto disposizione sia successivo al sorgere del credito, l' esperibilità dell'azione revocatoria su un bene oggetto di donazione; infine la prova della *scientia decoctionis* in tema di revocatoria fallimentare;

In tema di **rapporto tra l'azione revocatoria e l'estinzione del debito mediante la *datio in solutum*** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 168, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 10 marzo 2023 in cui la Corte d'Appello ha statuito che la *datio in solutum* è assoggetta al regime dell'azione revocatoria ordinaria e non all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. quale adempimento di debito scaduto;

Con riguardo alla **assoggettabilità del preliminare di vendita di un immobile all'azione revocatoria** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 168, Ud. 21 febbraio 2023, Dep. 10 marzo 2023 secondo cui il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e conseguentemente non è configurabile quale atto di disposizione patrimoniale assoggettabile all'azione revocatoria;

Con riferimento **ai presupposti dell'*eventus damni*** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 264, Ud. 30 marzo 2023, Dep. 7 aprile 2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in materia di azione revocatoria i presupposti dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis* postulano l'accertamento della produzione, da parte del debitore, di uno stato di pericolo o di incertezza circa la realizzazione del credito;

In merito alla **esclusione della revocabilità della cessione del credito in materia di revocatoria fallimentare** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 28, Ud. 5 maggio 2022, Pubbl. 11 Gennaio 2023 in cui la Corte d'Appello ha statuito che ai fini dell'esclusione della revocabilità di una cessione del credito non è sufficiente che in astratto la cessione sia stipulata a scopo di garanzia, ma è

invece necessario accertate che in concreto non sia riscontrabile un collegamento funzionale tra la cessione e la riduzione di una pregressa esposizione debitoria;

Con riguardo alla **valutazione dell'*eventus damni* in caso di bene gravato da ipoteca** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 428, Ud. 28 luglio 2022, Dep. 25 agosto 2022 secondo cui in tema di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene gravato da ipoteca la valutazione della sussistenza dell'*eventus damni* va fatta diversamente a seconda che l'azione esecutiva sul bene, al momento della domanda revocatoria, sia già iniziata o meno; così come sempre con riguardo alla esistenza di una **garanzia ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 428, Ud. 28 luglio 2022, Dep. 25 agosto 2022 in cui la Corte d'Appello ha stabilito che l'esistenza di una garanzia ipotecaria sul bene oggetto di azione revocatoria non esclude di per sé la connotazione dell'atto come *eventus damni*;

In ordine alla **prova della *scientia damni* ai fini della esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 442, Ud. 21 aprile 2022, Dep. 21 luglio 2022 secondo cui in materia di azione revocatoria ordinaria la prova della *scientia damni* spetta al creditore istante e può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, essendo liberamente apprezzabile dal giudice;

Con riferimento alla **legittimazione attiva del creditore rispetto all'azione revocatoria** di veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 442, Ud. 21 aprile 2022, Dep. 21 luglio 2022 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che l'astratta legittimazione attiva del creditore rispetto all'azione revocatoria proposta non postula necessariamente un accertamento in merito all'effettiva esistenza e all'ammontare del credito essendo sufficiente che la sua esistenza appaia verosimile in base alle circostanze concrete;

Con riguardo alla possibilità per il **creditore di scegliere a quale condebitore solidale chiedere l'adempimento ed esercitare validamente verso di esso l'azione revocatoria** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 486, Ud. 12 maggio 2022, Dep. 22 settembre 2022 secondo cui in caso di solidarietà passiva il creditore può scegliere il condebitore solidale cui richiedere l'integrale adempimento e può esercitare verso costui l'azione revocatoria ordinaria anche quando i patrimoni degli altri condebitori solidali, singolarmente considerati, siano sufficienti per la garanzia creditoria;

In merito allo scopo dell'azione revocatoria e agli **effetti derivanti dall'atto revocato** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 486, Ud. 12 maggio 2022, Dep. 22 settembre 2022 in cui la Corte d'Appello ha sostenuto che lo scopo dell'azione revocatoria è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto revocato nei soli confronti del creditore revocante, in modo da consentirgli di procedere alla tutela esecutiva del proprio credito mediante esecuzione forzata sul bene oggetto di revocatoria;

Con riferimento **all'esercizio dell'azione revocatoria nel caso di atti a titolo gratuito** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 623, Ud. 6 novembre 2022, Dep. 22 novembre 2022 in cui i Giudici d'Appello hanno affermato che nella revocatoria di atti a titolo gratuito non è necessaria la prova della consapevolezza, nel beneficiario del negozio, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore;

Con riferimento all'accertamento dell'*eventus damni* si veda Corte d'Appello, sentenza n. 264 - deposito 07/04/2023 in cui la Corte d'Appello ha statuito che l'accertamento dell'*eventus damni* non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, in termini di modesta o ingente entità del credito ma richiede soltanto la dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di possibile infruttuosità di una futura azione esecutiva sui beni del debitore; nonché Corte d'Appello, sentenza n. 25 - deposito 15/01/2024 secondo cui sussiste l'*eventus damni* in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, a prescindere dal valore esiguo o meno, del credito vantato e del bene oggetto di trasferimento;

In merito **all'esercizio dell'azione revocatoria in caso di costituzione di un fondo patrimoniale** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 892 - deposito 27/12/2023 in cui la Corte d'Appello ha affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto numerosi beni immobili costituisce un concreto pregiudizio alle ragioni creditorie e giustifica l'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto si sostanzia in una modifica *in peius* nella consistenza del patrimonio del disponente;

Con riguardo **all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 25 - deposito 15/01/2024 secondo cui quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie;

In riferimento alla **esperibilità dell'azione revocatoria nei casi di un bene oggetto di donazione** e precedentemente facente parte di un fondo patrimoniale si veda Corte d'Appello, sentenza n. 97/2024 - deposito 20/02/2024 in cui la Corte d'Appello la valutazione, ai fini dell'azione revocatoria, della riduzione della garanzia patrimoniale del coniuge debitore va fatta considerando la complessiva situazione debitoria esistente nel momento in cui l'atto dispositivo è concluso;

Infine in tema di **azione revocatoria fallimentare e di prova dell'effettività della *scientia decoctionis*** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 154/2024 - deposito 19/03/2024 secondo cui la prova da parte della curatela dell'effettività della *scientia decoctionis* può essere raggiunta anche in via presuntiva, tramite elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti.